

Comune di Caravino (Torino)

Decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e determinazione dell'indennità di esproprio dell'immobile interessato dai lavori di demolizione fabbricato e realizzazione di parcheggio in via Alpina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(omissis)
determina

In via provvisoria, ai sensi dell'art. 22-bis del T.U. D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'indennità di espropriazione spettante in favore dei proprietari, iscritti agli atti catastali, dei beni necessari alla esecuzione dei lavori di demolizione fabbricato e realizzazione di parcheggio in Via Alpina, per gli importi indicati nell'allegato prospetto (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

decreta

Art. 1

L'occupazione d'urgenza in favore del Comune di Caravino dei beni immobili riportati nell'allegato elenco (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come previsto nel Piano Particellare di esproprio approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 in data 12.03.2012, per l'attuazione delle opere di demolizione fabbricato e realizzazione di parcheggio in Via Alpina e pertanto ne autorizza l'occupazione d'urgenza secondo le procedure previste dall'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Art. 2

Il presente decreto, con l'indicazione dell'ammontare dell'indennità provvisoria sarà comunicata alle Ditte interessate nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili, a cura e spese del promotore dell'espropriazione, almeno 7 giorni prima della data in cui avranno luogo le operazioni di immissione in possesso e rilevazione dello stato di consistenza dei beni immobili interessati dal procedimento. Il presente decreto perderà efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 e precisamente entro cinque anni dall'approvazione del progetto definitivo, come previsto dal art. 22/bis comma 6.

Il presente decreto perderà efficacia qualora l'occupazione non venga effettuata nel termine di tre mesi dalla data di emanazione, mediante l'immissione in possesso e la redazione del verbale di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m. e i.

Art. 3

L'Ing. Giuliano GIANOTTI, (iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 4434H), regolarmente incaricato dal Comune di Caravino con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 87/2011 del 01.12.2011, procederà alla redazione del verbale di immissione in possesso e dello stato di consistenza dei beni immobili da occupare per gli scopi indicati in premessa e descritti nell'allegato elenco. A tal fine il perito anzidetto potrà introdursi nelle proprietà private, con l'assistenza di testimoni, previo avviso da notificarsi come riportato al precedente art. 2, a cura e spese del Comune di Caravino.

Art. 4

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, l'Ente occupante provvedere a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza. Detto verbale

sarà redatto in contraddittorio con il proprietario o i proprietari o, in loro assenza ovvero in caso di loro rifiuto di sottoscrizione, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'Ente interessato o dei suoi concessionari. Al contraddittorio sono ammessi anche il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

Alle operazioni di immissione in possesso potranno partecipare i titolari dei diritti reali o personali sul bene in oggetto.

Art. 5

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria, è dovuta al proprietario un'indennità di occupazione per ogni anno pari ad un dodicesimo dell'indennità di espropriazione e, per ogni mese o frazione di mese, un'indennità pari ad un dodicesimo di quella annua, così come disposto dall'art. 50 del T.U.

Art. 6

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla immissione nel possesso possono convenire la cessione volontaria degli immobili oggetto di occupazione, in tal caso, la loro dichiarazione scritta è irrevocabile. Nel caso di accettazione ai sensi dell'art. 20 comma 13, al proprietario spetta l'importo di cui all'art. 45 comma 2 del T.U. approvato con D.P.R. 327/2001 e s.m.i., che prevede la maggiorazione del 10% dell'indennità proposta, ai sensi dell'art. 2 comma 89 della L. n. 244/2007. In caso di rifiuto o di silenzio, le indennità di esproprio e di occupazione si intenderanno non accettate e, pertanto, le stesse dovranno essere depositate senza la maggiorazione del 10%, a favore della Ditta proprietaria, presso la Cassa Depositi e Prestiti secondo il disposto del comma 14 dell'art. 20 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Il procedimento espropriativo seguirà il suo corso in applicazione delle norme sancite dal Testo Unico. Nello stesso termine i proprietari possono limitarsi a designare un tecnico per la costituzione, ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001, del collegio tecnico per la rideterminazione dell'indennità oppure presentare osservazioni scritte e depositare documenti. Ai proprietari che abbiano condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'80% con le modalità di cui all'art. 20, comma 6 del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 302/2002 e s.m.i..

Và precisato che il saldo dell'indennità accettata verrà corrisposta solo a presentazione da parte del proprietario della documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena proprietà del bene con le modalità di cui all'art. 20 comma 8 del T.U.

Art. 7

Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data dell'ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.

Art. 8

All'atto della corresponsione della somma spettante a titolo di indennità di esproprio sarà operata la ritenuta d'imposta di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 327/2001.

Art. 9

Gli aventi diritto sono tenuti a comunicare ai sensi di legge eventuali variazioni di proprietà o comproprietà eventualmente intervenute rispetto alle visure catastali come riportate negli allegati facenti parte integrante del presente decreto, mediante idonea documentazione dei registri immobiliari o attestazioni notarili, aggiornati alla data odierna.

Art. 10

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le richieste informazioni vengono acquisite.

Art. 11

Il presente Decreto di Esproprio sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro trenta giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data medesima.

Il presente Decreto verrà pubblicato all'albo pretorio digitale reperibile sul sito internet del Comune di Caravino, all'indirizzo: [http:// www.comune.caravino.to.it](http://www.comune.caravino.to.it).

Caravino, 14.06.2012

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Luisella Cappello

Allegato "A": PIANO PARTICELLARE. lotto: unico. intestazione catastale: Magnea Teresa, (omissis) proprietaria. intestazione effettiva e indirizzo: Magnea Teresa, (omissis) proprietaria. foglio 22 mappale 553 fabbricato rurale. superficie totale mq 156. destinazione urbanistica: parcheggio. superficie da espropriare mq 156. indennizzo per espropriazione (euro) 16.840,00.